



Schweizer Unterwasser-Sport-Verband SUSV
Fédération Suisse de Sports Subaquatiques FSSS
Federazione Svizzera di Sport Subacquei FSSS
www.susv.ch | www.fsss.ch

Statuti

30 marzo 2019



Statuti

INDICE

0	Osservazioni generali	4
1	Nome, Sede e Responsabilità.....	4
1.1	Nome	4
1.2	Sede e foro	4
1.3	Responsabilità.....	5
1.4	Lingue ufficiali	5
2	Scopo, linea direttrice, adesioni e partenariati.....	5
2.1	Scopo.....	5
2.2	Linea direttrice.....	5
2.3	Swiss Olympic Association.....	5
2.3.1	Etica e doping	5
2.4	Adesioni	6
2.5	Partenariati.....	6
3	Membri	6
3.1	Composizione	6
3.2	Club	7
3.3	Membri individuali	7
3.4	Ammissioni.....	7
3.4.1	Club	7
3.4.2	Membri individuali	8
3.5	Dimissioni.....	8
3.5.1	Club/Membri di club.....	8
3.5.2	Membri individuali	8
3.5.3	Club e membri individuali	8
3.6	Sanzioni	8
3.7	Esclusione.....	8
4	Diritti e doveri dei membri	9
4.1	Diritti.....	9
4.1.1	Club/Membri di club.....	9
4.1.2	Membri individuali	9
4.2	Doveri	9
4.2.1	Club	9
4.2.2	Membri individuali	10
5	Membri onorari	10
6	Organi.....	10
7	Assemblea dei delegati.....	11
7.1	Composizione	11
7.2	Competenze.....	11
7.3	Convocazione	12
7.4	Regolare costituzione dell'Assemblea dei delegati	12
7.5	Procedure e mozioni	12
7.6	Proposte di candidatura	13
7.7	Assemblea dei delegati straordinaria.....	13
8	Diritto di voto	13



Statuti

8.1	Attribuzione del diritto al voto dei club	13
8.2	Diritto al voto del rappresentante di voto dei membri individuali	14
8.3	Membri onorari	14
8.4	Diritto di voto del Comitato centrale	14
8.5	Rappresentanza di un altro club	14
8.6	Perdita del diritto di voto	14
9	Comitato centrale	14
9.1.	Funzione	14
9.2	Composizione	15
9.3	Responsabilità, competenze e regolamento interno	15
10	Segretario Generale	15
10.1	Principi	15
10.2	Compiti, diritti e doveri	15
11	Rappresentante di voto dei membri individuali.....	16
12	Regioni e sezioni	16
12.1	Regioni.....	16
12.1.1	Comitati regionali	16
12.1.2	Assemblee regionali	16
12.2	Sezioni	17
13	Commissioni.....	17
13.1	Commissioni settoriali	17
13.2	Compiti delle commissioni settoriali - Principi	18
13.3	Elezione, costituzione e organizzazione	18
14	Controllo della gestione.....	18
14.1	Esecuzione del controllo della gestione.....	18
14.2	Commissione di controllo della gestione.....	18
14.3	Organo di revisione esterno	19
15	Finanze.....	19
15.1	Tesoriere Centrale	19
15.2	Entrate	19
15.3	Uscite.....	19
16	Revisione degli statuti	19
16.1	Revisione parziale.....	19
16.2	Revisione totale.....	19
16.3	Modalità di voto	19
17	Dissoluzione	20
18	Disposizioni finali.....	20
18.1	Casi non previsti negli statuti.....	20
18.2	Interpretazione	20
18.3	Entrata in vigore	20



Statuti

0 Osservazioni generali

1. Per ragioni di semplicità linguistica e di leggibilità, nei presenti statuti è utilizzata unicamente la forma maschile, anche se va da sé che questa forma si applica sia agli uomini sia alle donne.

2. Abbreviazioni utilizzate nel testo:

Assemblea dei delegati	AD
Comitato centrale	CC
Segretario generale	SG
Commissione della comunicazione	Com-Com
Commissione sportiva	CS
Commissione immersioni	CI
Commissione ambiente	CA
Commissione Foto-Film	CFF
Commissione di controllo e gestione	CCG
Federazione Svizzera di Sport Subacquei	FSSS
Svizzera Tedesca e Retoromancia	DRS
Romandia	ROM
Ticino	TI

1 Nome, Sede e Responsabilità

1.1 Nome

Schweizer Unterwasser-Sport-Verband
Fédération Suisse de Sports Subaquatiques
Federazione Svizzera di Sport Subacquei
Federaziun Svizra da Sport Subaquatic

La Federazione Svizzera di Sport Subacquei, designata in seguito come FSSS, è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. La Federazione è politicamente e di confessione neutra.

1.2 Sede e foro

La sede ed il foro giuridico della FSSS si trovano presso il domicilio del suo ufficio centrale.



Statuti

1.3 Responsabilità

La Federazione é responsabile dei suoi obblighi finanziari unicamente a concorrenza del suo attivo.

1.4 Lingue ufficiali

Le lingue ufficiali della Federazione FSSS sono il tedesco, il francese e l'italiano. Tutta la corrispondenza tra la FSSS e i suoi membri e dei suoi membri con la FSSS deve avvenire in una delle lingue della federazione.

2 Scopo, linea direttrice, adesioni e partenariati

2.1 Scopo

La FSSS:

- a) incoraggia le attività subacquee in quanto federazione mantello a livello Svizzero;
- b) rappresenta e difende gli interessi dei suoi membri sul piano internazionale, nazionale e regionale;
- c) s'ingaggia per la conservazione e la protezione del mondo subacqueo;

2.2 Linea direttrice

La FSSS può dotarsi di una linea direttrice e di un Logo.

2.3 Swiss Olympic Association

¹ In qualità di Federazione Sportiva Svizzera, la FSSS è membro della Federazione Swiss Olympic e riconosce la Carta Etica nello sport. La norma all'articolo 2.3.1 ne è l'introduzione.

² Il Code of Conduct¹ (Codice di Condotta) è stato elaborato da Swiss Olympic sulla base della Carta Etica. Tale Codice pretende un elevato livello di qualità nella gestione e nel comportamento di chi collabora con la FSSS e crea trasparenza in tutte le attività commerciali, affinché sia possibile contrastare qualsiasi abuso e frode.

2.3.1 Etica e doping

¹ La FSSS si impegna a favore di una pratica sportiva sana, rispettosa, leale e ricca di successi. La Federazione agisce e si comporta da esempio, fronteggiando con rispetto l'avversario, trattando e comunicando in modo trasparente.

¹ [Link al Code of Conduct di Swiss Olympic:
http://www.swissolympic.ch/Ethik/Transparenz-im-organisierten-Sport-2/Code-of-Conduct-2/Code-of-Conduct](http://www.swissolympic.ch/Ethik/Transparenz-im-organisierten-Sport-2/Code-of-Conduct-2/Code-of-Conduct)



Statuti

La FSSS riconosce la „Carta Etica“² dello sport Svizzero e diffonde i suoi principi all'interno della Federazione.

² Il doping contraddice i principi fondamentali dello sport e dell'etica medica e rappresenta un rischio per la salute. Per questi motivi è vietato. La FSSS e i suoi membri rispettano lo Statuto sul doping di Swiss Olympic (di seguito: Statuto sul doping³) e le sue disposizioni di attuazione. Per doping si intende qualsiasi violazione degli articoli che vanno dal numero 2.1 fino al 2.10 dello Statuto sul doping.

³ Per il giudizio su infrazioni contro le disposizioni anti-doping applicabili la competenza è della Camera disciplinare per i casi di doping di Swiss Olympic (di seguito: Camera disciplinare). La Camera disciplinare applica le sue norme procedurali ed emette le sanzioni stabilite dallo Statuto sul doping e/o dal Regolamento dell'eventuale Federazione internazionale competente. Contro le decisioni della Camera disciplinare si può fare ricorso, escludendo i tribunali civili, al Tribunale Arbitrale di Sport (TAS) di Losanna.

2.4 Adesioni

La FSSS è membro fondatore della Confederazione Mondiale delle Attività Subacquee (CMAS) e può aderire ad altre organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.

2.5 Partenariati

La FSSS può collaborare con Organizzazioni Nazionali o Internazionali che abbiano le stesse finalità.

3 Membri

3.1 Composizione

La FSSS è composta dai seguenti membri:

- a) Le persone fisiche, che sono iscritte dai club associati alla FSSS (i cosiddetti „Membri di Club“)
- b) Le persone fisiche, che si iscrivono direttamente alla FSSS (i cosiddetti „Membri individuali“)
- c) Le persone fisiche, che sono state affiliate dalla FSSS come Soci Onorari secondo le seguenti disposizioni.

La FSSS è esplicitamente legittimata a richiedere la quota associativa ai soci membri. Queste sono applicate secondo quanto stabilito dalle disposizioni dei

² Link alla Carta Etica di Swiss Olympic:
<http://www.swissolympic.ch/Ethik/Ethik-Charta-3/Die-neun-Prinzipien-der-Ethik-Charta-im-Sport>

³ Link allo Statuto sul doping di Swiss Olympic:
http://www.swissolympic.ch/Portaldata/41/Resources/01_ueber_uns/organisation/Doping_Statut_2015_de.pdf



Statuti

presenti statuti. Le quote associative dei membri di club possono essere addebitate ai rispettivi club.

3.2 Club

¹ Per la FSSS i Club s'intendono quali:

- a) Società di sport subacquei;
- b) Altri gruppi, che si sono riuniti allo scopo di praticare una delle attività corrispondenti agli scopi della FSSS.

² Nel senso giuridico, sono soci membri della FSSS le persone fisiche iscritte attraverso i club, e non i club stessi. I club hanno la libertà di accettare soci che non desiderano essere membri della FSSS.

³ I club riconosciuti secondo le disposizioni seguenti, sono quindi considerati club della FSSS. Essi rappresentano, nell'ambito di questi statuti, gli interessi dei loro soci membri della FSSS.

3.3 Membri individuali

Membri individuali sono persone naturali che non fanno parte di nessun club e che si sono iscritti direttamente alla FSSS.

3.4 Ammissioni

3.4.1 Club

¹ I club che desiderano essere riconosciuti come club della FSSS e i cui soci desiderano (almeno parte di loro) aderire alla FSSS, devono presentare una richiesta scritta al Segretariato Generale. La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il nome della persona di contatto;
- b) l'indirizzo di contatto e
- c) l'elenco attuale dei suoi soci, che desiderano aderire alla FSSS.
- d) una dichiarazione che afferma che il club soddisfa i presupposti previsti alla cifra 3.2 e che lo stesso riconosce come vincolanti gli statuti della FSSS.

² Il club richiedente deve essere composto da almeno 2 membri.

³ Il Segretario Generale verifica che la richiesta soddisfi quanto stabilito alle cifre 1 e 2. Le richieste incomplete o insufficienti saranno respinte, le richieste complete e corrette saranno inoltrate al Comitato Regionale competente. Le assemblee regionali decidono l'ammissione di un club, su segnalazione del loro comitato regionale. Se un club è ammesso da un'assemblea regionale, diventa automaticamente un club della FSSS riconosciuto. I suoi soci membri di club iscritti diventano automaticamente membri della FSSS.

⁴ I comitati regionali possono riconoscere provvisoriamente un club fino all'assemblea regionale seguente.



Statuti

3.4.2 Membri individuali

Persone che desiderano aderire alla FSSS come membri individuali inviano una domanda scritta al Segretario Generale. L'approvazione di una richiesta di adesione di un membro individuale è decisa dal CC. Questo compito può essere delegato al Segretario Generale.

3.5 Dimissioni

3.5.1 Club/Membri di club

Le dimissioni di un club devono essere comunicate al Segretario Generale in forma scritta entro il 31 dicembre. Le dimissioni di un club comportano automaticamente l'annullamento della qualità di membri della FSSS dei suoi soci.

3.5.2 Membri individuali

Le dimissioni di membri individuali devono essere annunciate in forma scritta entro il 31 ottobre all'ufficio centrale.

3.5.3 Club e membri individuali

¹ La quota sociale per l'anno associativo in corso rimane dovuta.

² Tutti i diritti ed i doveri dei membri decadono con le dimissioni, come pure tutte le pretese a vantaggi finanziari o prestazioni accordati dalla FSSS.

3.6 Sanzioni

¹ I club, i membri di club o i membri individuali che infrangono il Code of Conduct, violano gli statuti, i regolamenti, le direttive, le deliberazioni o gli accordi della FSSS oppure compromettono gli obiettivi della federazione, possono essere sanzionati dal CC, fatto salvo quanto stabilito alla cifra 3.7 paragrafo 3. Inoltre, possono essere adottate anche sanzioni di diritto civile e/o penale.

² I provvedimenti disciplinari sono:

- a) Richiamo verbale;
- b) Diffida scritta;
- c) Rimozione dalla carica;
- d) Esclusione dalla Federazione.

3.7 Esclusione

¹ Il mancato pagamento della quota annuale ha come conseguenza l'automatica esclusione. Il procedimento viene definito nel regolamento gestione.

² L'esclusione di un Club per un motivo diverso da quello menzionato al punto 1, viene decisa dall'assemblea regionale, con la maggioranza assoluta dei voti presenti.

³ L'esclusione ha effetto immediato.



Statuti

⁴ Tutti i diritti ed i doveri dei membri decadono con l'esclusione, come pure tutte le pretese a prestazioni accordate dalla FSSS.

4 Diritti e doveri dei membri

4.1 Diritti

4.1.1 Club/Membri di club

¹ I club sono liberi nella loro organizzazione e nella loro gestione. Essi rappresentano gli interessi dei loro membri di club iscritti alla FSSS nei confronti della Federazione.

² I club possono presentare delle proposte scritte al CC, all'attenzione dell'AD.

³ Un club riconosciuto provvisoriamente secondo la cifra 3.4.1 capoverso 4 ha diritto di voto unicamente dopo l'accettazione definitiva. Il club e i suoi soci possono approfittare delle prestazioni federative già durante il periodo provvisorio.

⁴ Club ammessi definitivamente avranno un diritto di voto all'AD, all'AR e alla AS secondo il numero dei loro soci iscritti alla FSSS (cifra 8.1).

⁵ I club e i loro membri di club iscritti hanno diritto alle prestazioni e ai vantaggi offerti dalla FSSS.

⁶ Soci di club possono essere eletti nei quadri federativi.

⁷ Per i loro membri di club iscritti fino a 16 anni compiuti, i club pagano una quota federativa FSSS ridotta del 40%.

4.1.2 Membri individuali

¹ I Membri individuali hanno diritto alle prestazioni e ai vantaggi offerti dalla FSSS.

² Ad eccezione del capoverso 3 non hanno diritto di voto. Essi sono rappresentati all'AD e al CC dal rappresentante di voto, il quale esercita il diritto al voto per tutti i membri individuali.

³ Membri individuali possono essere eletti nei quadri federativi e avranno un diritto di voto corrispondente alla loro funzione.

⁴ Per i membri individuali fino a 16 anni compiuti, la quota federativa è ridotta del 40%.

4.2 Doveri

4.2.1 Club

¹ I club riconosciuti hanno i seguenti doveri:



Statuti

- a) rispettare gli statuti, i regolamenti, le direttive, le decisioni e le convenzioni della FSSS;
- b) versare le quote sociali dei loro membri alla FSSS, secondo le disposizioni dei presenti statuti e secondo le disposizioni procedurali secondo i presenti statuti;
- c) inviare alle FSSS gli aggiornamenti dell'organico dei propri soci;
- d) informare tutti i soci del club sulle prestazioni offerte dalla FSSS;
- e) diffondere le informazioni e le direttive della FSSS ai membri del club;
- f) segnalare immediatamente alla FSSS casi di irregolarità.

² I club si fanno rappresentare all'AD da un delegato;

4.2.2 Membri individuali

Doveri dei membri individuali:

- a) rispettare gli statuti, i regolamenti, le direttive, le decisioni e le convenzioni della FSSS;
- b) versare entro i termini prescritti le quote sociali dovute alla FSSS.

5 Membri onorari

¹ A membro onorario della FSSS può essere eletto:

una persona fisica che si è particolarmente distinta al servizio della FSSS o che è particolarmente meritevole per aver promosso l'immersione o un altro sport subacqueo.

² Le proposte di candidatura dovranno essere inoltrate tramite i presidenti regionali all'attenzione del CC. Esse devono pervenire per iscritto al CC sei mesi prima dell'AD. Il CC analizzerà la proposta secondo un regolamento interno e in caso positivo sottoporrà la stessa all'AD.

³ I membri onorari sono svincolati dal pagamento della quota federativa. Essi saranno invitati personalmente all'AD.

⁴ Un'eventuale esclusione di un membro onorario deve avvenire alla AD con la maggioranza assoluta dei voti.

6 Organi

Gli organi della FSSS sono:

- a) l'assemblea dei delegati;
- b) il comitato centrale;
- c) le assemblee regionali;
- d) i comitati regionali;
- e) le commissioni;
- f) la commissione di controllo della gestione;



Statuti

- g) Il Segretario Generale.

7 Assemblea dei delegati

7.1 Composizione

L' AD è l'organo supremo della FSSS ed è composto da:

- a) Delegati dei club;
- b) Rappresentante di voto dei membri individuali;
- c) Membri onorari.

² Partecipano all'AD anche:

- a) Presidente Centrale;
- b) gli altri membri del CC;
- c) il Segretario Generale;
- d) i Presidenti delle Commissioni
- e) i membri del CCG

7.2 Competenze

¹ L'AD è presieduta dal Presidente Centrale. Essa delibera sui seguenti esercizi:

- a) Accettazione del protocollo dell'ultima AD;
- b) Accettazione dell'ordine del giorno;
- c) Accettazione dei rapporti annuali;
- d) Accettazione dei conti annuali dopo pubblicazione del rapporto dell'ufficio di revisione;
- e) Scarico del Comitato Centrale;
- f) Votazioni (capoverso 2);
- g) Accettazione del budget;
- h) Quota federativa (per l'anno seguente);
- i) Linea direttrice e sul logo. (cifra 2.2);
- j) Mozioni ordinatamente inoltrate;
- k) Cambiamento di statuti;
- l) Regolamento dell'attività (cifra 9.3)
- m) Regolamento della Commissione di controllo di gestione
- n) Contratti, accordi, e affiliazioni ad altre Federazioni;
- o Cambiamento dello scopo federativo;
- p) Progetti a lunga scadenza;
- q) Nomina di Membri onorari.

² Vota ad ogni anno pari per la durata di due anni:

- a) il presidente centrale;
- b) il tesoriere centrale;
- c) i membri della CCG;

³ Prende atto:



Statuti

- a. dei Presidenti delle Commissioni nominati dal CC per una durata di due anni e
 - b. del rappresentante di voto eletto dai membri individuali.
- ⁴ Prende atto dell'elezione dei presidenti regionali.

7.3 Convocazione

- ¹ L'AD ordinaria si svolge ogni anno. È convocata e diretta dal CC.
- ² La data ed il luogo dell'AD sono pubblicati almeno quattro mesi prima nel giornale della FSSS e sulla sua Homepage.
- ³ I documenti dell'AD devono essere a disposizione dei membri con diritto di voto almeno quattro settimane prima dell'AD sulla Homepage della FSSS pronte per il Download. Questi documenti comprendono al meno:
 - a) l'ordine del giorno in tedesco, francese e italiano;
 - b) il verbale dell'ultima AD in tedesco e francese;
 - c) i rapporti annuali del PC e del SG in tedesco e francese;
 - d) gli altri rapporti annuali in una delle lingue ufficiali della FSSS;
 - e) i conti annuali in tedesco e francese;
 - f) il budget annuale in tedesco e francese;
 - g) le mozioni: in una delle lingue ufficiali della FSSS;
 - h) il numero di voti dei club secondo cifra 8.1.

7.4 Regolare costituzione dell'Assemblea dei delegati

L'AD ha potere decisionale indipendente dal numero dei voti presenti.

7.5 Procedure e mozioni

- ¹ In generale, l'AD può trattare normalmente le trattande riportate nell'ordine del giorno. Un'entrata in materia per argomenti non riportati sull'ordine del giorno può essere trattata se c'è il consenso della maggioranza dei due terzi (2/3) dei votanti presenti.
- ² La CCG agisce come ufficio elettorale e di voto.
- ³ Le votazioni si svolgono a mano levata a meno che il CC o almeno un quinto (1/5) dei presenti con diritto di voto non domandi il voto tramite scrutinio segreto.
- ⁴ Sempre che gli statuti non specifichino altrimenti, le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti.
- ⁵ Il verbale dell'AD è pubblicato sul sito Internet della FSSS.
- ⁶ Il CC, i comitati regionali, la CCG e i club possono inoltrare mozioni destinate all'AD.



Statuti

⁷ Mozioni e proposte devono pervenire al CC al più tardi otto settimane prima dell'AD. Devono essere datate e sottoscritte legalmente. Oltre la richiesta devono contenere un breve giustificazione.

7.6 Proposte di candidatura

¹ Il CC, i comitati regionali e i club possono proporre delle candidature per l'elezione dei membri del CC o del CCG.

² Le proposte di candidatura all'elezione in seno al CC devono essere presentate al CC al più tardi otto settimane prima dell'AD. Le proposte di candidatura devono comprendere una presentazione del candidato e la dichiarazione dello stesso di accettare la nomina in caso di elezione.

³ Nel caso in cui la candidatura al CC dovesse prevenire dopo il termine stabilito al capoverso 2, si applica la cifra 9.2 capoverso 3.

7.7 Assemblea dei delegati straordinaria

¹ Il CC o un quinto (1/5) dei voti di club secondo la cifra 8 possono chiedere che sia convocata un'AD straordinaria.

² In tal caso, l'AD straordinaria deve essere convocata dal CC entro sei settimane dalla ricezione della richiesta e deve svolgersi entro i tre mesi seguenti.

³ Verranno trattati unicamente gli argomenti per i quali l'AD straordinaria è stata convocata.

8 Diritto di voto

8.1 Attribuzione del diritto al voto dei club

¹ L'attribuzione dei voti al club si basa sul numero dei suoi membri di club iscritti alla FSSS (con riserva della cifra 8.6).

² I voti sono attribuiti come segue:

Ogni delegato possiede un numero di voti proporzionale al numero dei membri del club che rappresenta secondo la scaletta seguente:

da 1 - 10 membri: 1 voto

da 11 - 20 membri: 2 voti

da 21 - 40 membri: 3 voti

da 41 Mitglieder: 1 voto supplementare per ogni 30 membri o frazione di 30 membri.

³ Data di riferimento per l'assegnazione è il 30 Settembre.



Statuti

8.2 Diritto al voto del rappresentante di voto dei membri individuali

Il numero di voti del rappresentante di voto dei membri individuali è definito sostanzialmente nello stesso modo come stabilito al punto 8.1, anche se è limitato ad un massimo del 20% del numero di club presenti.

8.3 Membri onorari

I membri onorari possono dare consigli all'AD, ma non hanno alcun diritto di voto. Se sono membri iscritti di un club, saranno conteggiati nell'assegnazione del diritto di voto, secondo quanto stabilito alla cifra 8.1.

8.4 Diritto di voto del Comitato centrale

Il CC non ha diritto di voto alla AD. Fa eccezione il rappresentante del diritto al voto dei membri individuali, il quale può esercitare il suo diritto al voto secondo quanto stabilito alla cifra 8.2.

8.5 Rappresentanza di un altro club

¹ Un club con diritto di voto può farsi rappresentare all'AD da un altro delegato di un club, anch' egli con diritto di voto. In merito a questo, è necessaria una procura personale emessa dal club delegante in favore del delegato incaricato. Non è consentito il trasferimento della procura.

² Il delegato di un club con diritto di voto può rappresentare, inoltrando una procura scritta all'attenzione del CC, un solo altro club avente il diritto di voto.

³ La procura deve essere consegnata al più tardi entro il ritiro dei documenti di voto.

8.6 Perdita del diritto di voto

I club che non pagano nei termini prefissati la quota annua dei membri di club iscritti, perdono il diritto di voto all'assemblea regionale, all'eventuale AD straordinaria come pure alla AD ordinaria che chiude l'anno in questione. I club morosi non possono rappresentare altri club a queste riunioni.

9 Comitato centrale

9.1. Funzione

Il CC è l'organo esecutivo della FSSS. Esso è responsabile per la direzione strategica, rappresenta la FSSS nei confronti dei terzi, ne organizza la gestione e ne dirige le attività. E', inoltre, responsabile per qualsiasi altra funzione e altro compito non esplicitamente riservato all'AD o ad altro organo della FSSS.



Statuti

9.2 Composizione

¹ Al momento dell'elezione dei suoi membri occorre tener conto, nella misura del possibile, della rappresentanza delle regioni linguistiche.

² Fanno parte del CC:

- a) il presidente centrale;
- b) i tre presidenti regionali DRS, ROM e TI che sono contemporaneamente vicepresidenti della FFFS;
- c) il tesoriere centrale;
- d) il rappresentante di voto dei membri individuali
- e) il Segretario Generale (senza diritto di voto).

³ Nel caso di un posto vacante, i doveri della funzione in questione sono esercitati dagli altri membri del CC. Il CC può designare un rimpiazzante con diritto di voto fino all'AD seguente.

9.3 Responsabilità, competenze e regolamento interno

Un regolamento interno, che deve essere approvato dall'AD, stabilisce le responsabilità, le competenze e i principi per l'applicazione del regolamento interno da parte del CC. I casi particolari sono gestiti dal CC nelle disposizioni esecutive.

10 Segretario Generale

10.1 Principi

Il Segretario Generale è responsabile per la direzione e la gestione operativa dell'ufficio centrale della FSSS. E' assunto dal CC. Il CC stabilisce il profilo professionale e descrive il posto del Segretario Generale.

10.2 Compiti, diritti e doveri

Il Segretario Generale deve adempiere, in particolare, ai seguenti compiti:

- a) partecipa alle riunioni del CC con funzione consultiva e redige il verbale;
- b) funge da interfaccia del CC nei confronti dei Presidenti regionali e dei presidenti delle commissioni;
- c) partecipa alle riunioni delle associazioni regionali e, all'occorrenza, a quelle delle commissioni;
- d) ottempera ai suoi compiti in base alla descrizione della sua funzione;
- e) i suoi diritti e i suoi doveri ulteriori sono stabiliti dal CC nell'ambito delle sue competenze.



Statuti

11 Rappresentante di voto dei membri individuali

¹ Il rappresentante di voto dei membri individuali rappresenta i membri individuali sia all'AD sia nel Comitato Centrale.

² L'esercizio del suo diritto al voto all'AD si attiene secondo quanto stabilito alla cifra 8.2 del presente statuto. Tuttavia, non può suddividere il suo voto.

³ Nel CC, il rappresentante di voto ha un voto.

⁴ Per principio, il rappresentante di voto è eletto dai membri individuali. Le modalità dell'elezione sono stabilite dal CC in un regolamento dell'elezione.

12 Regioni e sezioni

12.1 Regioni

La FSSS si compone di 3 Regioni.

- a) Regione DRS;
- b) Regione ROM;
- c) Regione TI.

12.1.1 Comitati regionali

¹ I comitati regionali sono responsabili delle attività della FSSS nelle regioni, ivi comprese quelle attività destinate a rappresentare la FSSS. Ne rendono conto al CC.

² I comitati regionali si compongono al minimo di un presidente e di un vicepresidente regionale e, se ve ne fossero, dai presidenti delle sezioni che compongono la regione.

³ I comitati regionali si organizzano da se.

12.1.2 Assemblee regionali

¹ Le assemblee regionali si compongono dei membri del comitato regionale e dei delegati dei club.

² L'assemblea regionale si svolge, in ogni regione, al minimo una volta nell'ultimo trimestre dell'anno. Altre assemblee regionali possono essere convocate in caso di necessità.

³ L'attribuzione dei voti durante le assemblee regionali avviene secondo la cifra 8.1. I membri del comitato regionale non hanno il diritto di voto a meno che siano anche delegati di un club.



Statuti

⁴ L'assemblea regionale deve essere convocata con almeno quattro settimane di anticipo.

⁵ Ogni assemblea regionale è valida se è convocata nei termini e nelle forme previste.

⁶ Diritti e doveri dell'assemblea regionale:

- a) elezione, ogni anno dispari e per la durata di due anni, del presidente regionale e del vicepresidente regionale;
- b) adozione del rapporto annuale del presidente regionale;
- c) può inoltrare mozioni scritte destinate all'AD tramite il CC;
- d) ammissione o esclusione dei club;
- e) può definire i compiti del suo comitato regionale.

12.2 Sezioni

¹ Le 3 Regioni possono dividersi in sezioni.

² Ad ogni sezione presiede un presidente sezionale, il quale fa automaticamente parte del comitato regionale.

³ In ogni sezione avrà luogo annualmente un'assemblea sezionale. Altre riunioni possono essere richieste secondo la necessità.

⁴ L'attribuzione dei voti durante le assemblee sezionali avviene secondo la cifra 8.1. Il PS non ha il diritto di voto a meno che sia anche delegato di un club.

⁵ Le assemblee sezionali devono essere convocate con almeno quattro settimane di anticipo. Ogni assemblea sezionale è valida se è convocata nei termini e nelle forme previste.

⁶ Competenze dell'assemblea sezionale:

- a) elezione, ogni anno dispari e per la durata di due anni, del presidente di sezione.
- b) inoltra al comitato regionale informazioni, desideri e richieste della sezione;
- c) può inoltrare mozioni scritte al comitato regionale.

13 Commissioni

13.1 Commissioni settoriali

La FSSS riconosce le seguenti commissioni settoriali permanenti:

- a) la Commissione della comunicazione
- b) la Commissione immersioni
- c) la Commissione ambiente
- d) la Commissione foto e filmati



Statuti

13.2 Compiti delle commissioni settoriali - Principi

¹ Le Commissioni permanenti sono costituite dagli uffici della FSSS specializzati e competenti per le relative aree di competenza.

² Esse rappresentano l'organo di collegamento con altre Federazioni, Organizzazioni o Istituti, che sono impegnati nella stessa area di competenza, e promuovono la collaborazione con questi uffici.

³ I compiti specifici di ciascuna Commissione sono stabiliti nel regolamento delle Commissioni settoriali del CC.

⁴ Doveri di ciascuna Commissione:

- a) realizzare un rendiconto annuale, un programma di lavoro e un budget preventivo da presentare all'attenzione del CC;
- b) controllare e rispettare il budget;
- c) informare il CC sulla composizione e le attività della Commissione.

13.3 Elezione, costituzione e organizzazione

L'elezione, la costituzione e l'organizzazione delle Commissioni settoriali sono disciplinate nel Regolamento delle Commissioni settoriali del CC.

14 Controllo della gestione

14.1 Esecuzione del controllo della gestione

L'esecuzione del controllo della gestione è assicurata dalla CCG e da una fiduciaria esterna.

14.2 Commissione di controllo della gestione

¹ La CCG è composta di tre persone. Ogni Regione può essere rappresentata al massimo da una persona.

² La CCG ha, in particolare, i compiti seguenti:

- a) osservare la gestione del CC;
- b) redigere un rapporto annuale sulla gestione degli affari della FSSS destinato all'AD;
- c) dirigere l'ufficio elettorale e di voto durante le AD.

³ Ha il dovere di riferire all'AD ogni irregolarità constatata in maniera adeguata all'accertamento dei fatti, e di informare di conseguenza il CC.

⁴ La CCG si organizza da se.



Statuti

14.3 Organo di revisione esterno

La verifica dei conti della FSSS è affidata ad una fiduciaria esterna. Essa redige il rapporto di revisione annuale all'attenzione dell'AD. Eventuali rapporti intermedi vengono sottoposti all'attenzione del CC.

15 Finanze

15.1 Tesoriere Centrale

Il Tesoriere Centrale è responsabile, all'interno del CC, per la gestione finanziaria.

15.2 Entrate

Le entrate della FSSS si compongono di:

- a) Quote annue dei membri;
- b) Sovvenzioni, sponsor, donazioni ed entrate diverse.

15.3 Uscite

Le spese sono fissate nel preventivo elaborato dal CC ed approvato dall'AD.

16 Revisione degli statuti

16.1 Revisione parziale

I club, le assemblee regionali, i comitati regionali e il CC possono proporre modifiche statutarie. Esse devono essere sottoposte per iscritto al CC al più tardi otto settimane prima dell'AD.

16.2 Revisione totale

¹ Una revisione totale degli statuti può essere richiesta dal CC, dalle assemblee regionali o un quinto (1/5) dei voti di club secondo la cifra 8.1.

² Una domanda di revisione totale degli statuti deve essere debitamente motivata e comunicata per scritto. Essa deve essere sottoposta al CC almeno otto settimane prima dell'AD.

³ All'AD, i delegati decideranno sull'opportunità della revisione totale proposta.

⁴ La nuova versione degli statuti sarà sottomessa all'AD seguente.

16.3 Modalità di voto

La revisione parziale o totale degli statuti richiede una maggioranza di due terzi (2/3) dei voti rappresentati all'AD.



Statuti

17 Dissoluzione

¹ La dissoluzione della FSSS può essere decisa unicamente da un'AD straordinaria che si occuperà esclusivamente di quella trattanda.

² La decisione di dissolvere la FSSS richiede una maggioranza assoluta di quattro quinti (4/5) dei voti espressi.

³ Se la decisione di dissoluzione della FSSS è presa, l'AD straordinaria decide come utilizzare provvisoriamente o definitivamente l'attivo disponibile.

18 Disposizioni finali

18.1 Casi non previsti negli statuti

Per questioni non espressamente regolate dai presenti statuti vengono applicati gli Art. da 60 a 79 del Codice Civile Svizzero. Se la legge non contempla altro devono essere risolte dal CC con ratifica dell'AD.

18.2 Interpretazione

In caso di divergenze nel testo degli statuti, fa' stato il testo originale tedesco che è decisivo.

18.3 Entrata in vigore

I presenti statuti entrano in vigore con l'approvazione in occasione dell'AD del **30 marzo 2019**. Essi sostituiscono quelli del **12 marzo 2016** comprensivi di tutte le modifiche seguenti approvate dalle Assemblee dei delegati.

Ittigen, 30 marzo 2019

Il Presidente Centrale:



André Fahrni